

Migliorie -

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 L. 16 giugno 1927, n. 1766, per esenzione dalla divisione, non ha importanza l'accertamento del tempo in cui i miglioramenti sono stati eseguiti, purchè esistano nel momento in cui si decide, non siano stati preordinati a scopo artificioso, cioè al solo fine d'impedire la divisione e siano stanziali e permanenti.

Devono ritenersi sostanziali non soltanto i miglioramenti che trasformano l'essenza stessa della cosa ma, in genere, anche quelli che aumentino in modo veramente sensibile il valore e la produttività del terreno.

La condizione della permanenza deve essere considerata in contrapposto a quella di transitorietà; non sono, quindi, valutabili, le opere dirette, comunque allo scopo immediato della coltivazione e destinate a non sopravvivere a questo scopo, ma ad esaurirsi con la fine normale del ciclo di coltivazione.- Commiss. usi civici Bologna, 25 luglio 1928, Com. Villaminazzo c. Soc. it. Rimboschimento, in Rep. Fo. It., 1928, n. 133-135, e pubbl. in Riv. dem. , ecc., 1928, 269